

Disposizioni per la valorizzazione e il riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata

Art. 1 (Finalità e obiettivi)

1. La presente legge disciplina le modalità di valorizzazione e riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata in Abruzzo, con l'obiettivo di restituirli alla collettività per finalità sociali, culturali ed economiche.
2. La Regione promuove la realizzazione di progetti di riutilizzo sociale dei beni confiscati presenti sul territorio regionale anche mediante l'assegnazione di tali beni a Enti locali, Associazioni, Cooperative sociali, Start-up e Imprese sociali, garantendone un utilizzo sostenibile e di pubblica utilità nel rispetto della normativa statale vigente.
3. La Regione favorisce, altresì, il rilancio economico ed il sostegno alle aziende confiscate, garantendo il mantenimento dei livelli occupazionali e il rilancio economico delle stesse, ove possibile e nel rispetto della normativa vigente, attraverso incentivi per la continuità produttiva.

Art. 2 (Piano regionale per i beni confiscati)

1. La Regione adotta il Piano regionale per i beni confiscati, di seguito denominato Piano, in collaborazione con l'Osservatorio regionale della Legalità di cui all'articolo 10-bis della legge regionale 12 novembre 2004, n. 40 (Interventi regionali per promuovere l'educazione alla legalità e per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini), gli Enti locali, le Prefetture, le Università e l'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC).
2. Il Piano è lo strumento di programmazione triennale per il riutilizzo sociale ed economico dei beni confiscati, che definisce i principi di indirizzo e coordinamento e individua criteri e settori delle progettualità atti a promuovere e sostenere il riutilizzo sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata ed il rilancio economico delle aziende confiscate presenti sul territorio regionale. Il Piano disciplina le macroaree funzionali e gli interventi da attuare per le finalità di cui all'articolo 1.
3. Il Piano, articolato in Programmi annuali, è approvato entro il 31 gennaio del primo anno di ciascun triennio, con delibera di Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare e il Consiglio delle autonomie locali.
4. Il Piano indica:
 - a) gli specifici obiettivi e finalità della programmazione;
 - b) la sussistenza quantitativa e qualitativa del patrimonio confiscato presente in Regione, con le indicazioni inerenti le attività di riutilizzo sociale in essere;
 - c) gli indirizzi e le progettualità volti all'integrazione delle più complessive politiche regionali in rapporto allo specifico tema del riutilizzo sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata;

- d) gli indirizzi e le progettualità volti all'integrazione delle politiche per la gestione delle imprese sequestrate e confiscate, e comunque le strategie e le azioni utili a promuovere la bonifica e la re-immissione nel mercato delle imprese sequestrate e confiscate;
- e) gli indirizzi per la sperimentazione di interventi volti a soddisfare nuovi bisogni sociali e ad introdurre modelli organizzativi e gestionali innovativi;
- f) gli indirizzi tesi alla specifica formazione professionale dei dipendenti pubblici e degli amministratori regionali e locali inerente al riutilizzo sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata ed al rilancio economico delle aziende confiscate;
- g) gli strumenti di supporto al potenziamento delle capacità amministrative dei Comuni, con particolare attenzione al monitoraggio ed alla pubblicità dei dati come da obbligo di legge, alla promozione della cultura del riutilizzo sociale, al potenziamento delle capacità di coinvolgimento di enti e associazioni della società civile;
- h) gli indirizzi tesi al coinvolgimento ed al supporto di specifiche azioni inerenti al riutilizzo sociale dei beni confiscati, promossi da Università, Associazioni, Centri di studio e ricerca, Scuole;
- i) i criteri di accesso e di riparto del "Fondo unico per le aziende ed i beni confiscati" di cui all'articolo 5;
- j) i criteri e gli indicatori di efficacia, efficienza, rapporto costi-benefici, nonché le modalità e le tempistiche delle azioni di monitoraggio relative agli interventi programmati.

Art. 3

(Ruolo dell'Osservatorio regionale per la Legalità)

1. L'Osservatorio regionale per la Legalità di cui all'articolo 10-bis della l.r. 40/2004 assume un ruolo centrale nella promozione delle buone pratiche al riutilizzo dei beni confiscati, nel monitoraggio e nella valutazione delle iniziative finalizzate al riutilizzo dei beni, nonché alla promozione della cooperazione tra le Istituzioni ed i Soggetti del Terzo Settore.
2. L'Osservatorio regionale per la Legalità, in aggiunta alle funzioni già attribuite dall'articolo 10-bis della l.r. 40/2004, svolge anche i seguenti compiti:
 - a) promuove iniziative di informazione e sensibilizzazione sul riutilizzo sociale dei beni confiscati;
 - b) monitora lo stato di utilizzo dei beni e trasmette periodicamente i dati alla Giunta regionale;
 - c) coordina la collaborazione tra Enti pubblici, Soggetti gestori, Università e Istituzioni competenti;
 - d) implementa un portale web regionale interattivo con geolocalizzazione dei beni confiscati, aggiornato in tempo reale con dati sugli utilizzi e gli assegnatari, in coerenza e senza sovrapposizione con la banca dati nazionale gestita dall'ANBSC ai sensi dell'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

3. L'Osservatorio non ha potere di gestione diretta dei beni confiscati, ma supporta la Regione nel monitoraggio delle iniziative e nell'elaborazione delle politiche di valorizzazione dei beni confiscati.

Art. 4

(Sostegno alle Imprese sociali ed al Terzo Settore)

1. Al fine di sostenere le attività svolte dai Soggetti appartenenti al Terzo Settore, la Regione, nel rispetto della normativa europea sugli Aiuti di Stato:
 - a) destina una quota specifica dei beni confiscati a Start-up, Cooperative giovanili e Imprese sociali, con accesso prioritario a fondi regionali per l'avvio e la gestione delle attività;
 - b) prevede incentivi economici per le Imprese sociali che dimostrano un impatto sociale misurabile, attraverso parametri di inclusione lavorativa e benefici per la comunità;
 - c) introduce criteri premiali nei bandi pubblici per le aziende che operano sui beni confiscati e investono nella loro riqualificazione.

Art. 5

(Fondo regionale per la valorizzazione dei beni confiscati)

1. È istituito il Fondo regionale per la valorizzazione dei beni confiscati, di seguito denominato Fondo, articolato in Missioni e Programmi ed alimentato da risorse regionali, statali ed europee, oltre ad eventuali contributi privati.
2. Il Fondo è destinato a finanziare le azioni di intervento nelle seguenti macroaree funzionali:
 - a) ristrutturazione e recupero dei beni confiscati assegnati a Enti pubblici o del Terzo Settore;
 - b) progetti di riutilizzo sociale dei beni confiscati mediante il sostegno alle Start-up e alle Imprese sociali;
 - c) progetti di riutilizzo economico dei beni confiscati mediante azioni per il mantenimento dei livelli occupazionali nelle imprese sequestrate o confiscate e per favorire la continuità delle attività economiche delle imprese oggetto di provvedimenti giudiziari;
 - d) attività di formazione e supporto amministrativo per i soggetti gestori.
3. La Regione, in attuazione dei principi di trasparenza ed imparzialità, pubblica annualmente un bando per l'assegnazione delle risorse sulla base di criteri ispirati ai principi della sostenibilità economica e dell'utilità sociale.

Art. 6

(Monitoraggio)

1. La Giunta regionale, in collaborazione con gli Enti locali, verifica annualmente lo stato di attuazione e/o di avanzamento dei Programmi annuali contenuti nel Piano, operandone una revisione in caso di necessità, e delle azioni di intervento di cui all'articolo 5, comma 2.
2. L'Osservatorio regionale per la Legalità, in collaborazione con la Giunta regionale, redige e pubblica una relazione annuale, inclusiva dei dati quantitativi e qualitativi

sull'attuazione del Piano, con particolare riferimento all'impatto sociale, economico, occupazionale e culturale dei progetti attivati.

3. Il Consiglio regionale controlla lo stato di attuazione della presente legge e ne valuta i risultati conseguiti con gli interventi finalizzati al riutilizzo sociale ed alla valorizzazione di beni ed aziende confiscati.
4. A tal fine, la Giunta regionale presenta alla Commissione consiliare competente e al Comitato per la Legislazione una relazione triennale che fornisce informazioni sui seguenti aspetti:
 - a) la mappatura su beni ed aziende sequestrati e confiscati presenti nel territorio regionale;
 - b) gli interventi e le iniziative posti in essere, coordinati e finanziati dalla Regione ai sensi della presente legge, evidenziandone i risultati ottenuti;
 - c) l'ammontare delle risorse e la loro ripartizione per il finanziamento delle iniziative e degli interventi previsti dalla presente legge, nonché le modalità di selezione dei soggetti pubblici e privati coinvolti;
 - d) il programma e le proposte per i lavori del triennio seguente.
5. Il Comitato per la Legislazione, ai sensi del regolamento interno per i lavori del Consiglio, esamina i contenuti delle relazioni inviate e ne comunica gli esiti alla Commissione competente.
6. La Commissione competente, tenuto conto delle relazioni presentate e degli eventuali ulteriori documenti prodotti dal Comitato per la Legislazione, può mettere in atto le procedure di informazione, di indirizzo, di controllo e di partecipazione previste dal regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale.
7. La relazione di cui al comma 4 è pubblicata sul sito istituzionale del Consiglio regionale unitamente agli eventuali ulteriori documenti prodotti, esito delle attività di cui ai commi 5 e 6.
8. I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dal presente articolo.

Art. 7

(Formazione e sensibilizzazione)

1. La Regione promuove programmi di formazione per il personale amministrativo e per i soggetti gestori dei beni confiscati, con il supporto delle Università e delle Organizzazioni esperte in materia e favorisce, altresì, il coinvolgimento dei giovani attraverso la promozione di progetti scolastici aventi ad oggetto la cultura della legalità e la consapevolezza sui benefici del riutilizzo sociale dei beni confiscati.

Art. 8

(Disposizioni attuative)

1. La Giunta regionale, per il tramite del Dipartimento competente in materia di sviluppo economico ed attività produttive, adotta gli atti occorrenti e necessari per l'attuazione delle disposizioni della presente legge.
2. La Regione, per le finalità di cui agli articoli 1 e 2 ed allo scopo di permettere una più agevole interazione tra le attività di specifica competenza, promuove la stipula di un Protocollo d'Intesa con l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei

beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC), nonché la sottoscrizione di intese con gli Enti locali interessati.

3. La Giunta regionale può costituire una task force regionale indirizzata allo sviluppo di progettualità di riutilizzo sociale dei beni confiscati e di rilancio economico delle aziende confiscate alla criminalità organizzata nel proprio territorio, attraverso la creazione di un team tematico e multidisciplinare, che investa più Dipartimenti regionali.

Art. 9

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge si fa fronte, a decorrere dall'anno 2027, con le risorse di apposito e nuovo stanziamento denominato "Fondo regionale per la valorizzazione dei beni confiscati", istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale alla Missione 14, Programma 05, Titolo 01, annualmente determinato nel rispetto degli equilibri di bilancio, ed iscritto con la legge di bilancio ai sensi del comma 1 dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), trattandosi di spesa di natura continuativa e non obbligatoria.
2. Gli interventi di cui alla presente legge possono essere cofinanziati con risorse statali ed europee, allocate e trasferite per finalità coerenti con gli obiettivi della stessa legge.
3. L'autorizzazione alla spesa di cui alla presente legge è consentita solo nei limiti degli stanziamenti di spesa annualmente iscritti sul bilancio regionale.

Art. 10

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 44/2 del 21.7.2026, ha approvato la presente legge.

IL PRESIDENTE